

Allegato "B" atto n. 10161/7217 =====

===== **STATUTO** =====

===== **TITOLO I** =====

===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====

===== **ART. 1** =====

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SERVIZI NUOVA ERA - Società Cooperativa.**" ==

Su deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale. =====

===== **ART. 2** =====

La Cooperativa ha sede nel Comune di Civitavecchia. =====
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune nonchè istituire e sopprimere, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale, =====

===== **ART. 3** =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO - OGGETTO** =====

===== **ART. 4** =====

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. =====

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, =====

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. =====

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla

formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. =====

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - cooperatore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. =====

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, =====

===== **ART. 5** =====

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, tramite il lavoro prevalentemente prestato dai propri soci cooperatori, delle seguenti attività, facendo essenzialmente ma non esclusivo riferimento all'ampio contesto delle previsioni indicate nella lettera a) dell'art. 1 legge 8 novembre 1991 n. 381 "gestione di servizi socio sanitari ed educativi". =====

A) Prestazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni, province e Regioni, nel campo dell'assistenza domiciliare e del servizio tutelare soprattutto nei confronti dei cittadini anziani, portatori di malformazioni fisiche e/o psichiche e dei ragazzi. =

B) In particolare e al solo fine esplicativo la cooperativa, ponendosi come interlocutrice della vasta legislazione in materia di assistenza a vario titolo, sia nazionale che regionale, potrà: =====

a) prestare assistenza familiare domiciliare alle persone, in modo particolare a quelle che per motivi naturali e non abbiano perduto la propria autonomia fisica e/o psichica; cioè quei servizi a carattere sociale che consentono al soggetto (portatore di handicap) di restare inserito nel proprio nucleo familiare e nel proprio originale ambiente sociale; ===

b) prestare i servizi di cui al sub. A) a quei soggetti che si trovassero in situazione di ricovero nei luoghi deputati dall'assistenza sanitaria o nello svolgimento delle attività scolastiche; =====

e) prestare agli stessi soggetti l'assistenza alla vita di relazione, cioè a quella prestata in forme che contribuiscono ad evitare od attenuare l'isolamento della persona e favoriscono il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita di relazione sociale; quali facilitazioni nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso dei trasporti pubblici o altro similare o connesso che si rendesse necessario o comunque utile per il predetto fine indicato. La Cooperativa, prefiggendosi altresì di perseguire mediante strumenti educativi

le seguenti finalità: =====

- favorire l'educazione e la socializzazione dell'infanzia intese come inserimento critico e partecipativo nella società;
- svolgere l'attività di educazione permanente volta al conseguimento di nuove possibilità di partecipazione; =====
- svolgere la rieducazione nei casi di disadattamento sociale che consenta una reale azione preventiva. (Si indicano a titolo preventivo alcuni ambiti: disadattamento minorile, disturbi comportamentali, handicap fisici e psichici); =====
- potrà prestare tutti quei servizi propedeutici che a titolo esclusivamente esemplificativo indichiamo ricompresi in taluni settori d'intervento di seguito indicati; =====
- attività di formazione e aggiornamento professionale, convegni, conferenze, seminari; =====
- interventi professionali nei consultori familiari, nei centri di Igiene Mentale, nei centri di rieducazione per handicappati nei centri di formazione professionale; =====
- formazione di personale ed istituzione di corsi per personale educativo da impiegare nelle strutture testè menzionate e altre; =====
- gestione centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, ed il turismo sociale; =====
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette, gestione di mense e quant'altro; =====
- gestione di case di accoglienza, case famiglia, centri ricreativi per anziani, centri socio-educativi, ludoteche, asili nido, baby-parking, comunità; =====
- organizzazione, realizzazione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, attività per il tempo libero e ricreativo per minori, portatori di handicap, anziani e quant'altro. =====

Ed inoltre: =====

- 1) Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. =====
- 2) Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, =====
- 3) Attività psico-pedagogica-sociale di terapia fisica e psicomotoria, di ortofonia e logopedia. =====

Si precisa che per il conseguimento degli scopi di cui sopra la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti sia pubblici che privati. =====

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede fra l'altro a: =====

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea

- con altre imprese, ad appalti, concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; =====
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; =====
 - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; =====
 - intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
 - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. =====

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgersi in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque aia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ad eccezione delle attività riservate dalla legge alle società finanziarie e di intermediazione mobiliare e di ogni altra attività vietata alle società cooperative; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: =====

a.) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico; =====

b.) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili o fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperative ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti; =====

c.) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce. =====

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. =====

===== **TITOLO III** =====
===== **SOCI COOPERATORI** =====
===== **ART. 6** =====

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione a progetto); con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. =====

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni. =====

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a soci cooperatori collaboratori di am- bo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa. = In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. =====

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ART. 7** =====

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere: =====

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale; =====
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività che costituiscono l'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6; =====
- c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; =====
- d) il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonchè l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilan-

cio, su proposta del Consiglio di Amministrazione; =====
e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt.46 e 47. ===
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. =====
In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. =====
La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il primo versamento delle azioni sottoscritte, di cui al successivo art.20 e sia stato effettuato il primo versamento dell'eventuale sovrapprezzo. =====
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. =====
In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima. =====
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====
A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6. =====

===== **ART. 8** =====

I soci cooperatori sono obbligati: =====
a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; =====
b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori con le modalità e nei termini previsti nel

successivo art. 20; =====
c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =
d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione la tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto. =====

===== **ART. 9** =====

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che, allo scopo, potrà tenere conto anche delle tipologie e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

===== **ART. 10** =====

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. =====

===== **ART. 11** =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, il quale risolva o abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata (con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni di quest'ultimo). Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione" anzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 46 e 47. =====

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dell'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest¹ ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso. =====

Si applica l'articolo 2532 c.c. =====

===== **ART. 12** =====

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori: =====

a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali =====

b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; =====

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 61; =====

d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia (fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo); =====

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o del rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; =====

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendono morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; =====

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art.1455 C.C.; =====

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa Per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale; =====

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; =====

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9; =====

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; =====

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa; =

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile

per delitti contro il patrimonio o la fede pubblica. =====
Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei
casi di grave inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di
Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al
socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5
(cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o
scritte. =====

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazio-
ne del relativo provvedimento. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina
la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulterio-
re rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico),
salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di ses-
santa giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

===== **ART. 13** =====

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione
debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono og-
getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la
Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio
di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla de-
cisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 46 e 47
del presente statuto. =====

I soci cooperatori, che intendessero, reclamare contro i men-
zionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, do-
vranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato
alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei prov-
vedimenti stessi. =====

===== **ART. 14** =====

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-
ritto al rimborso delle somme effettivamente versate per li-
berare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi e-
ventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno,
ai sensi del successivo art. 24. =====

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla
base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio coopera-
tore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione
alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura
mai superiore all'importo di cui al comma precedente, =====

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il
rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. Il pagamento
deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-
l'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione
spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio
eventuale credito liquido. =====

Per le azioni assegnate al soci cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies c.c. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni. =====

===== **ART. 15** =====

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. =====

===== **ART. 16** =====

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **SOCI FINANZIATORI** =====

===== **E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO** =====

===== **CAPO I** =====

===== **SOCI SOVVENTORI** =====

===== **ART. 17** =====

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L.n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. =====

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale il numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. =====

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio

di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. =====

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione. =====

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. =====

===== **CAPO II** =====

===== **AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA** =====

===== **ART. 18** =====

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L.n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. =====

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai collaboratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta. =====

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa. Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori. =====

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili. =====

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei

soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI** =====

===== **ART. 19** =====

Il patrimonio sociale è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

a) 1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), sottoscritte dai soci cooperatori =====

a) 2. delle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L.n. 59/92; =====

a) 3. dalle azioni di partecipazione cooperativa; =====

b) dal fondo di riserva legale; =====

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria; =====

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge. =====

Sono ammessi conferimenti, solo in denaro. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. =====

Le riserve comunque costituite, salva quella di cui alla lettera e), non possono essere distribuite fra i soci cooperatori. =====

===== **ART. 20** =====

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative. =====

Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 60 mesi dalla data della sottoscrizione. =====

Nessun socio cooperatore può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione. =====

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni di partecipazione cooperativa. =====

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, c.c.. =====

===== **ART. 21** =====
Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute. ===

===== **ART. 22** =====
Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione. =====

===== **TITOLO VI** =====
===== **GESTIONE SOCIALE - BILANCIO** =====

===== **ART. 23** =====
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. ==== Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c.. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 c.c..

===== **ART. 24** =====

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies c.c. e dei successivi art. 25. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. =====

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue: ===

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale; =====
 - b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge; =====
 - c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; =====
 - d) un dividendo ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma C.C.; =====
 - e) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria. ===
- In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. =====

===== **ART. 25** =====

L'attribuzione del ristorno ai soci operatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori: =====
- riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato. =====

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci operatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. =====

Il ristorno può essere attribuito ai soci operatori: =====

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive; =====
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie); =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO** =====

===== **DEI SOCI COOPERATORI** =====

===== **ART. 26** =====

I soci operatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

===== **ART. 27** =====

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L.N. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. =====

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. =====

===== **ART. 28** =====

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 25. =====

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **ORGANI SOCIALI** =====

===== **ART. 29** =====

Sono Organi Sociali della Cooperativa: =====

a. l'Assemblea; =====

- b. il Consiglio di Amministrazione; =====
- c. l'Organo di Controllo. =====

===== **Sezione I - ASSEMBLEA** =====

===== **Art. 30** =====

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. =====

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. =====

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente: =====

a) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'Assemblea: =====

b) affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. =====

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. =====

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva Comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. =====

In deroga all'art. 2363 c.c., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio regionale. =====

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23. =====

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. =====

===== **ART. 31** =====

L'Assemblea Ordinaria: =====

1. approva il bilancio consultivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione; =====

2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori; =====

3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonchè alla loro revoca. =====

4. provvede alla nomina se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti; =====

5. conferisce e revoca, sentito l'Organo di Controllo, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 - quater c.c.; =====

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 - bis c.c.; =====

7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico; =====

8. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c.; =====

9. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 28. =====

10. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art. 1; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime; =====

11. delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa; =====

12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 7, lettera d). =====

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori,

di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti. =====

===== **ART. 32** =====

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonchè su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis c.c.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. =====

===== **ART. 33** =====

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. =====

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno il 51% dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. =====

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno. =====

===== **ART. 34** =====

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di

mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto. =====

===== **ART. 35** =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte. =====

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. =====

Hanno altresì diritto di voto: =====

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno trenta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni. =====

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purchè non amministratore nè sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 1 (uno) socio. =====
Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservata fra gli atti sociali.

===== **ART. 36** =====

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci. =====

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L.n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge. =====

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci. =====

===== **ART. 37** =====

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. =====

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e quando occorreranno, due scrutatori. =====

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. =====

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì in-

dicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. =====

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a Proprie spese. =====

===== **Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

===== **ART. 38** =====

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5, eletti dall'Assemblea. =====

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche), tra i soci sovventori, nonché tra non soci, tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche). =====

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta all'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi. =====

Gli amministratori svolgono la loro attività a titolo gratuito, avranno diritto soltanto al rimborso delle spese che dovessero sostenere per l'esercizio della loro attività. =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. =====

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione

della Società. =====

===== **ART. 39** =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere. =====

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le votazioni sono palesi. =====

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, la parità di voti comporta la reiezione della proposta. =====

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. =====

In tali casi il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni la convenienza per la Cooperativa dell'operazione. =====

===== **ART. 40** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo: =====

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; =

b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto, . =====

c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa; =====

d. compilare i regolamenti interni; =====

e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; =====

f. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce; =====

g. deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'art. 5; =====

h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la

facoltà attribuita al Presidente; =====
i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione; =====
j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; =====
k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; =====
l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti; =====
m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; =====
n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. =====

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 32 ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 c.c. (deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). =====

===== **ART. 41** =====
In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. (scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire). =====

===== **ART. 42** =====
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. =====

===== **ART. 43** =====
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. =====
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. =====
Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonchè, con speciale pro-

cura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. =====
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-
dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====
In caso di assenza o di impedimento del residente, tutte le
di lui mansioni spettano al Vice Presidente. =====

=== **Sezione III - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE** ==
===== **ART. 44** =====

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dal secon-
do e terzo comma dell'art. 2477 c.c. e successive modifica-
zioni, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque
di procedere alla sua nomina. =====
Qualora nominato, l'Organo di Controllo si compone di un uni-
co membro o tre membri effettivi e di due supplenti tutti in
possesso dei requisiti di legge. =====
Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. =====
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. =====

===== **ART. 45** =====

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla socie-
tà e sul suo concreto funzionamento. =====
L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile
nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, c.c..
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Am-
ministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato E-
secutivo. =====
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-
sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-
vista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione
sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. =====
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-
dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-
tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche
individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-
sito libro. =====
L'Organo di Controllo ha ogni altro potere e dovere, nonchè
le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. =====
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle
riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto de-
gli intervenuti. =====
L'Organo di Controllo è regolarmente costituito con la pre-
senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti. =====

Fermo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di Revisione per l'intera durata dell'incarico. =====

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. =====

Il Revisore o la società incaricati del controllo contabile: =

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; =====

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; =====

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. =====

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. =====

===== **TITOLO IX** =====

===== **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** =====

===== **ART. 46** =====

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale. =====

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico. =====

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero. =====

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia. =====

===== **ART. 47** =====

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Civitavecchia o della Delegazione di Civitavecchia dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. =====

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia. =====
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. =====

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. =====

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. =====

L'arbitrato avrà sede a Civitavecchia. =====

===== **TITOLO X** =====

===== **REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE** =====

===== **ART. 48** =====

E' fatto divieto di: =====

a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo ei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. =====

c. distribuire le riserve fra i soci operatori. =====

===== **ART. 49** =====

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ==

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; soci sovventori, soci operatori. =====

===== **ART. 50** =====

Le clausole di cui agli artt. 48 e 49, primo comma non possono essere derogate nè modificate dall'Assemblea, nè ordinaria nè straordinaria, e devono essere di fatto osservate. =====

===== **TITOLO XI** =====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

===== **ART. 51** =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i poteri. =====

===== **TITOLO XII** =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI** =====

===== **ART. 52** =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel titolo VI del libro V del Codice civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

F.to: Lina Pizzinat =====

Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte Notaio =====